



PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Nelle persone dei Sigg.ri

N°	Componenti	N°	Componenti	
1	BALLEELLO MARINA	19	MAROTTA GENNARO	
2	BORTOLUZZI PIETRO	20	MARTIN RENATO	
3	BOSCOLO CAPON BENIAMINO	21	NESTO ROBERTA	
4	BULLO CLAUDIO	22	PALMARINI GUERRINO	
5	BUSATTA STEFANIA	23	PALUDETTO CAMILLO	
6	CAGNATO DIEGO	24	PELLIZZER LIONELLO	
7	CARRADORI ELENA	25	POPULIN ELISABETTA	
8	CASSON GIUSEPPE	26	SERAFINI AMATO LOREDANA	
9	CORLIANO' GIANMARCO	27	SOPRADASSI GIANNI	
10	DAL CIN ROBERTO	28	STIVAL GIANCARLO	
11	FABI SABINA	29	TESO EMILIANO	
12	FERRAZZI ANDREA	30	TOMEI ANDREA	no
13	FOGLIANI GIULIANO	31	TOSELLO RICCARDO	
14	FONTANA PAOLO	32	UNIVERSI MASSIMO	
15	FORNASIER MICHELE	33	VIANELLO DIEGO	
16	FUNARI NICOLA	34	ZEBELLIN FLAVIO	
17	LODOLI MARINO	35	ZECCHINATO DAMIANO	
18	MADRICARDO MARIA GRAZIA	36	ZOGGIA DAVIDE	no

E della Presidente della Provincia **ZACCARIOTTO FRANCESCA**

Presidente della seduta **BALLEELLO MARINA**

Segretario della seduta **PANASSIDI GIUSEPPE**

Scrutatori: FONTANA PAOLO, PELLIZZER LIONELLO, TESO EMILIANO

Risultano assenti i Consiglieri: TOMEI ANDREA, ZOGGIA DAVIDE

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 20/04/2010

N. Proposta 2010/83/4

N. 2010/34 di Verbale

OGGETTO: SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" - "G.R.A.L. S.C.AR.L."

La Presidente del Consiglio invita a trattare la proposta di cui all'oggetto, di seguito riportata, dando la parola all'Assessore Canali per la sua illustrazione.

“visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e , in particolare, l'art. 19, comma 1, che attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore della pesca nelle acque interne; la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, recante per oggetto *“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione veneto”*, e in particolare l'art. 3, che attribuisce alle province le funzioni amministrative nelle seguenti materie: pesca, acquacoltura e coltivazione delle acque, protezione del patrimonio ittico, e l'art. 7 della seconda cui spetta alle province anche il compito di regolamentare la pesca nelle acque interne e marittime interne; il regolamento provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Venezia, approvato dal consiglio con delibera del 14 gennaio 1999, prot. n. 52111/V, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale sopra citata; lo statuto provinciale;

premesso che nel luglio del 2000, tra la Provincia di Venezia, la Regione Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia, il Comune di Venezia, il Comune di Chioggia ed il Comune di Cavallino Treporti è stato concluso un protocollo d'intesa, con il quale gli enti interessati hanno convenuto sull'opportunità di ricercare ed attuare una strategia comune per arginare il fenomeno della pesca abusiva in laguna e per incentivare la riconversione, in attività di allevamento, della raccolta indiscriminata delle vongole; le suddette Amministrazioni hanno riconosciuto, altresì, che il fenomeno della raccolta delle vongole veraci, nella laguna di Venezia, è un problema prioritario per la salvaguardia idraulico-lagunare, la tutela ambientale, la sicurezza igienico-sanitaria, lo sviluppo economico sociale, lo sfruttamento razionale della risorsa e la tutela delle opportunità di lavoro per la comunità locale; in attuazione del programma concordato, ritenendo che l'individuazione di un unico interlocutore potesse assicurare la semplificazione delle procedure per l'attivazione del sistema dell'allevamento, il Magistrato alle Acque e la Provincia di Venezia hanno, rispettivamente, rilasciato ad un unico soggetto, il Consorzio Veneto Allevamenti Lagunari, formato da tutte le cooperative ed imprese interessate alla venericoltura, la concessione provvisoria all'occupazione dello spazio acqueo lagunare, per una superficie complessiva di 3.514,44 ha, e la concessione per l'esercizio dell'attività venericoltura, contenente prescrizioni stringenti ed articolate per assicurare una situazione di maggior legalità ed una più pregnante tutela degli interessi pubblici coinvolti; a fronte di una situazione di rilevante criticità nel settore della venericoltura, il 21 gennaio 2005, la Provincia ed il Magistrato alle Acque di Venezia hanno sottoscritto un accordo di programma volto ad individuare, in luogo del Consorzio Veneto Allevamenti Lagunari, un nuovo soggetto a cui rilasciare *ex novo*, rispettivamente, la concessione delle aree e quella per l'esercizio dell'attività di venericoltura: la costituenda società consortile denominata “G.R.A.L. s.c. a r.l.”; atteso che il Consiglio provinciale con deliberazione del 9 giugno 2005, n. 45: ha disposto la costituzione della “GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA”, con sigla “G.R.A.L. s.c.ar.l., al fine di *“assicurare la compatibilità dell'attività [di venericoltura] con l'equilibrio ambientale lagunare, di garantire la qualità alimentare e igienico-sanitaria dei prodotti nonché di favorire la stabilità occupazionale, il consolidamento produttivo e la razionalizzazione delle produzioni”*; ha qualificato le attività della costituenda società come servizio pubblico locale di rilevanza economica, disponendo l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 267/2000; considerato che, in attuazione della delibera sopra citata, con atto dell'11 luglio 2005, rep. n.81420, del notaio dott. Vincenzo Rubino, è stata costituita la Società Consortile “Gestione Risorse Alieutiche Lagunari” (in proseguo anche “Società), con capitale sociale, pari a € 50.000,00, così composto: Provincia di Venezia 63%; C.C.I.A.A. 10%;

Comune di Campagna Lupia 1%; Comune di Cavalli Treporti 3%; Comune di Chioggia 10%; Comune di Mira 3%; Comune di Venezia 10%;

preso atto che la Società, affidataria diretta di servizio pubblico locale, è concessionaria fino al 2 febbraio 2012: dello spazio acqueo lagunare di 2.515,81 ha, con l'esercizio dello sfruttamento compatibile delle risorse alieutiche naturali mediante sub concessione delle singole aree o parte di esse a soggetti riconosciuti che esercitano la funzione di attività produttive (cooperative, consorzi di cooperative, società di persone e società semplici, con attività di acquicoltura, nonché allevatori iscritti in apposito elenco formato dalla stessa Società); dell'esercizio all'attività di venericoltura delle specie di molluschi appartenenti alla famiglia Veneridae nelle stesse aree della laguna di Venezia oggetto della suddetta autorizzazione quinquennale del Magistrato alle Acque di Venezia, sulla base di apposito disciplinare (determinazione dirigenziale 23 febbraio 2007, n. 442).

rilevato che il Consiglio provinciale con deliberazione. 27 giugno 2007, n. 48, ha approvato lo schema di contratto di servizio tra la Provincia di Venezia e la società G.R.A.L. s.c.ar.l., sottoscritto in data 10/09/2007, che affida alla società "l'organizzazione unitaria ed integrata dei servizi inerenti il complesso processo di riconversione verso l'attività di allevamento in senso stretto di vongole veraci. In particolare la società deve assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

-attuazione delle linee di pianificazione e programmazione del vigente Piano provinciale per la gestione delle risorse alieutiche coordinando la conseguente attività in osservanza delle direttive di carattere ambientale, biologico, gestionale, annuario e sociale contenute nel Piano stesso;

- organizzazione, coordinamento e controllo dell'attività di approvvigionamento in acque demaniali lagunari del seme di vongola (*tapes philippinarum*);

-programmazione e coordinamento delle attività di pesca controllata allo scopo di sostenere economicamente le marinerie durante la fase di riconversione (circa 18 mesi dall'assegnazione delle aree);

-verifica dei livelli produttivi delle aree adibite ad allevamento sulla base della capacità portante dell'ambiente e dei quantitativi seminati ed accertamento della sostenibilità delle pratiche di venericoltura;

-attività di controllo della filiera produttiva, come garanzia di un prodotto salubre e di qualità a tutela del consumatore."

considerato che è stata accertata una manifesta difficoltà di funzionamento della suddetta Società, confermata: dalle dimissioni anticipate da parte del direttore generale della Società; dalle dimissioni avvenute il 29 gennaio di tre consiglieri di amministrazione della Società, su cinque, ossia la maggioranza, che ha comportato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, dello statuto societario, la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione;

considerato, inoltre, che dal bilancio d'esercizio 2008 della Società, ultimo bilancio approvato, risulta che la Società produce costi di struttura troppo elevati rispetto ai ricavi anche prospettici, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; che tali costi sono in notevole costante aumento e complessivamente, come risulta dal preconsuntivo 2009 trasmesso dal presidente del collegio sindacale in data 8 febbraio 2010, la situazione economico-finanziaria appare molto critica dato che la perdita presunta per tale esercizio azzerava completamente il capitale sociale e le riserve;

preso atto che in data 10 febbraio 2010 è stata convocata l'Assemblea dei soci, nel corso della quale è stata esaminata la complessa situazione, gestionale e finanziaria, della Società;

visti: l'art. 2484 c.c., richiamato dall'art. 44 dello statuto sociale, ed in particolare il comma 1, n. 6), che prevede lo scioglimento della società per deliberazione dell'assemblea; l'art. 44, comma 2, dello statuto della società che attribuisce all'assemblea dei soci il compito di stabilire le modalità della liquidazione, la nomina del liquidatore nonché i relativi poteri e compensi;

ritenuto di dovere formulare l'indirizzo di scioglimento anticipato della suddetta Società e i conseguenti indirizzi per la liquidazione,

d e l i b e r a

1. di formulare l'indirizzo di sciogliere anticipatamente, ai sensi dell'art. 2484, comma 1 punto 6) del codice civile, la società pubblica " Gestione Risorse Alieutiche Lagunari Società Consortile a responsabilità limitata", con sigla "G.R.A.L. s.c.a.r.l.;
2. di autorizzare, di conseguenza, il rappresentante della Provincia di votare lo scioglimento volontario nell'apposita Assemblea straordinaria che dovrà esser convocata entro il 30 aprile 2010,
3. di formulare, inoltre, l'indirizzo che il commissario liquidatore, nominato dall'Assemblea, debba presentare, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, un piano di liquidazione, da sottoporre alla preventiva approvazione degli organi degli Enti soci, competenti secondo il rispettivo ordinamento, da cui risulti, fra l'altro:
 - a) il tempo stimato per la presentazione del bilancio finale di liquidazione da sottoporre preventivamente all'assemblea dei soci;
 - b) le azioni da compiere per la conservazione del valore dell'impresa in funzione del miglior realizzo, ivi compreso l'esercizio provvisorio che consiste nell'esercitare provvisoriamente l'impresa sociale e ogni altro elemento utile per una valutazione più complessiva della funzionalità dell'organismo societario;
 - c) i poteri necessari per il regolare funzionamento della gestione societaria nel periodo della liquidazione, al fine di non pregiudicare gli interessi pubblici connessi allo svolgimento del servizio pubblico da parte della Società;
4. di riservare, in ogni caso, al Consiglio provinciale, la facoltà di revoca dello scioglimento , ai sensi dell'art. 2487-ter del codice civile, previa dettagliata relazione sull'attività svolta dal Commissario liquidatore e delle possibili soluzioni alternative alla stessa liquidazione emerse nel corso del procedimento.”

L'Assessore illustra la proposta, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

La Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione.

Prendono la parola il Consigliere Vianello e l'Assessore Canali, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

La Presidente Zaccariotto presenta una proposta di emendamento alla deliberazione, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Prendono la parola, nell'ordine, il Consigliere Funari, il Consigliere Fontana, che in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare dà atto dell'esame da parte della Commissione, e, quindi, i Consiglieri Carradori, Casson, Nesto, Serafini Amato e Sopradassi, l'Assessore Canali e la Consigliera Carradori, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta. Dichiarata chiusa la discussione la Presidente del Consiglio invita ad intervenire per le dichiarazioni di voto.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri Funari, Ferrazzi, Carradori, Corlianò, Casson, la Presidente Zaccariotto, i Consiglieri Ferrazzi, Casson e Fontana, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro consigliere avendo richiesto di intervenire, la Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione nel testo modificato al punto 3 del dispositivo a seguito dell'emendamento in precedenza formulato dalla Presidente Zaccariotto:

“visti

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e, in particolare, l'art. 19, comma 1, che attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore della pesca nelle acque interne;
- ii. la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, recante per oggetto *“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione veneto”*, e in particolare l'art. 3, che attribuisce alle province le funzioni amministrative nelle seguenti materie: pesca, acquacoltura e coltivazione delle acque, protezione del patrimonio ittico, e l'art. 7 della seconda cui spetta alle province anche il compito di regolamentare la pesca nelle acque interne e marittime interne;
- iii. il regolamento provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Venezia, approvato dal consiglio con delibera del 14 gennaio 1999, prot. n. 52111/V, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale sopra citata;
- iv. lo statuto provinciale;

premesso che:

- i. nel luglio del 2000, tra la Provincia di Venezia, la Regione Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia, il Comune di Venezia, il Comune di Chioggia ed il Comune di Cavallino Treporti è stato concluso un protocollo d'intesa, con il quale gli enti interessati hanno convenuto sull'opportunità di ricercare ed attuare una strategia comune per arginare il fenomeno della pesca abusiva in laguna e per incentivare la riconversione, in attività di allevamento, della raccolta indiscriminata delle vongole;
- ii. le suddette Amministrazioni hanno riconosciuto, altresì, che il fenomeno della raccolta delle vongole veraci, nella laguna di Venezia, è un problema prioritario per la salvaguardia idraulico-lagunare, la tutela ambientale, la sicurezza igienico-sanitaria, lo sviluppo economico sociale, lo sfruttamento razionale della risorsa e la tutela delle opportunità di lavoro per la comunità locale;
- iii. in attuazione del programma concordato, ritenendo che l'individuazione di un unico interlocutore potesse assicurare la semplificazione delle procedure per l'attivazione del sistema dell'allevamento, il Magistrato alle Acque e la Provincia di Venezia hanno, rispettivamente, rilasciato ad un unico soggetto, il Consorzio Veneto Allevamenti Lagunari, formato da tutte le cooperative ed imprese interessate alla venericoltura, la concessione

provvisoria all'occupazione dello spazio acqueo lagunare, per una superficie complessiva di 3.514,44 ha, e la concessione per l'esercizio dell'attività venericoltura, contenente prescrizioni stringenti ed articolate per assicurare una situazione di maggior legalità ed una più pregnante tutela degli interessi pubblici coinvolti;

- iv. a fronte di una situazione di rilevante criticità nel settore della venericoltura, il 21 gennaio 2005, la Provincia ed il Magistrato alle Acque di Venezia hanno sottoscritto un accordo di programma volto ad individuare, in luogo del Consorzio Veneto Allevamenti Lagunari, un nuovo soggetto a cui rilasciare *ex novo*, rispettivamente, la concessione delle aree e quella per l'esercizio dell'attività di venericoltura: la costituenda società consortile denominata "G.R.A.L. s.c. a r.l.";

atteso che il Consiglio provinciale con deliberazione del 9 giugno 2005, n. 45:

- i. ha disposto la costituzione della "GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sigla "G.R.A.L. s.c.ar.l., al fine di *"assicurare la compatibilità dell'attività [di venericoltura] con l'equilibrio ambientale lagunare, di garantire la qualità alimentare e igienico-sanitaria dei prodotti nonché di favorire la stabilità occupazionale, il consolidamento produttivo e la razionalizzazione delle produzioni"*;
- ii. ha qualificato le attività della costituenda società come servizio pubblico locale di rilevanza economica, disponendo l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 267/2000;

considerato che, in attuazione della delibera sopra citata, con atto dell'11 luglio 2005, rep. n.81420, del notaio dott. Vincenzo Rubino, è stata costituita la Società Consortile "Gestione Risorse Alieutiche Lagunari" (in proseguo anche "Società), con capitale sociale, pari a € 50.000,00, così composto:

- Provincia di Venezia 63%;
- C.C.I.A.A. 10%;
- Comune di Campagna Lupia 1%;
- Comune di Cavalli Treporti 3%;
- Comune di Chioggia 10%;
- Comune di Mira 3%;
- Comune di Venezia 10%;

preso atto che la Società, affidataria diretta di servizio pubblico locale, è concessionaria fino al 2 febbraio 2012:

- dello spazio acqueo lagunare di 2.515,81 ha, con l'esercizio dello sfruttamento compatibile delle risorse alieutiche naturali mediante sub concessione delle singole aree o parte di esse a soggetti riconosciuti che esercitano la funzione di attività produttive (cooperative, consorzi di cooperative, società di persone e società semplici, con attività di acquicoltura, nonché allevatori iscritti in apposito elenco formato dalla stessa Società);
- dell'esercizio all'attività di venericoltura delle specie di molluschi appartenenti alla famiglia Veneridae nelle stesse aree della laguna di Venezia oggetto della suddetta autorizzazione

quinquennale del Magistrato alle Acque di Venezia, sulla base di apposito disciplinare (determinazione dirigenziale 23 febbraio 2007, n. 442).

rilevato che il Consiglio provinciale con deliberazione. 27 giugno 2007, n. 48, ha approvato lo schema di contratto di servizio tra la Provincia di Venezia e la società G.R.A.L. s.c.ar.l., sottoscritto in data 10/09/2007, che affida alla società *“l’organizzazione unitaria ed integrata dei servizi inerenti il complesso processo di riconversione verso l’attività di allevamento in senso stretto di vongole veraci. In particolare la società deve assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:*

- attuazione delle linee di pianificazione e programmazione del vigente Piano provinciale per la gestione delle risorse aliutiche coordinando la conseguente attività in osservanza delle direttive di carattere ambientale, biologico, gestionale, annuario e sociale contenute nel Piano stesso;*
- organizzazione, coordinamento e controllo dell’attività di approvvigionamento in acque demaniali lagunari del seme di vongola (tapes philippinarum);*
- programmazione e coordinamento delle attività di pesca controllata allo scopo di sostenere economicamente le marinerie durante la fase di riconversione (circa 18 mesi dall’assegnazione delle aree);*
- verifica dei livelli produttivi delle aree adibite ad allevamento sulla base della capacità portante dell’ambiente e dei quantitativi seminati ed accertamento della sostenibilità delle pratiche di venericoltura;*
- attività di controllo della filiera produttiva, come garanzia di un prodotto salubre e di qualità a tutela del consumatore.”*

considerato che è stata accertata una manifesta difficoltà di funzionamento della suddetta Società, confermata:

- i. dalle dimissioni anticipate da parte del direttore generale della Società;
- ii dalle dimissioni avvenute il 29 gennaio di tre consiglieri di amministrazione della Società, su cinque, ossia la maggioranza, che ha comportato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, dello statuto societario, la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione;

considerato, inoltre,

- che dal bilancio d’esercizio 2008 della Società, ultimo bilancio approvato, risulta che la Società produce costi di struttura troppo elevati rispetto ai ricavi anche prospettici, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- che tali costi sono in notevole costante aumento e complessivamente, come risulta dal preconsuntivo 2009 trasmesso dal presidente del collegio sindacale in data 8 febbraio 2010, la situazione economico-finanziaria appare molto critica dato che la perdita presunta per tale esercizio azzerava completamente il capitale sociale e le riserve;

preso atto che in data 10 febbraio 2010 è stata convocata l’Assemblea dei soci, nel corso della quale è stata esaminata la complessa situazione, gestionale e finanziaria, della Società;

visti:

- i. l’art. 2484 c.c., richiamato dall’art. 44 dello statuto sociale, ed in particolare il comma 1, n. 6), che prevede lo scioglimento della società per deliberazione dell’assemblea;

- ii. l'art. 44, comma 2, dello statuto della società che attribuisce all'assemblea dei soci il compito di stabilire le modalità della liquidazione, la nomina del liquidatore nonché i relativi poteri e compensi;

ritenuto di dovere formulare l'indirizzo di scioglimento anticipato della suddetta Società e i conseguenti indirizzi per la liquidazione,

d e l i b e r a

1. di formulare l'indirizzo di sciogliere anticipatamente, ai sensi dell'art. 2484, comma 1 punto 6) del codice civile, la società pubblica " Gestione Risorse Alieutiche Lagunari Società Consortile a responsabilità limitata", con sigla "G.R.A.L. s.c.a.r.l.;
2. di autorizzare, di conseguenza, il rappresentante della Provincia di votare lo scioglimento volontario nell'apposita Assemblea straordinaria che dovrà esser convocata entro il 30 aprile 2010;
3. di formulare, inoltre, l'indirizzo che il Commissario liquidatore, o i Commissari liquidatori nominati dall'Assemblea, debbano presentare, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, un piano di liquidazione, da sottoporre alla preventiva approvazione degli organi degli Enti soci, competenti secondo il rispettivo ordinamento, da cui risulti, fra l'altro:
 - a) il tempo stimato per la presentazione del bilancio finale di liquidazione da sottoporre preventivamente all'assemblea dei soci;
 - b) le azioni da compiere per la conservazione del valore dell'impresa in funzione del miglior realizzo, ivi compreso l'esercizio provvisorio che consiste nell'esercitare provvisoriamente l'impresa sociale e ogni altro elemento utile per una valutazione più complessiva della funzionalità dell'organismo societario;
 - c) i poteri necessari per il regolare funzionamento della gestione societaria nel periodo della liquidazione, al fine di non pregiudicare gli interessi pubblici connessi allo svolgimento del servizio pubblico da parte della Società;
4. di riservare, in ogni caso, al Consiglio provinciale, la facoltà di revoca dello scioglimento, ai sensi dell'art. 2487-ter del codice civile, previa dettagliata relazione sull'attività svolta dal Commissario liquidatore e delle possibili soluzioni alternative alla stessa liquidazione emerse nel corso del procedimento."

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato dagli scrutatori:

presenti	n. 35	
astenuti	n. 10	Fontana (non votante); Busatta, Carradori, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Populin, Serafini Amato, Vianello

votanti	n. 25	
favorevoli	n. 21	
contrari	n. 4	Casson, Funari, Marotta e Pellizzer

La Presidente proclama l'esito della votazione con la formula **“Il Consiglio approva”**

Dopo la proclamazione, il consigliere Fontana dichiara che il sistema non ha registrato il suo voto favorevole, mentre il Consigliere Pellizzer, che ha espresso voto contrario, dichiara che avrebbe voluto esprimere voto di astensione.

La Presidente del Consiglio ne prende atto e chiede che ne sia fatta menzione nel verbale della seduta.

La Presidente
BALLEELLO MARINA

Il Segretario generale
PANASSIDI GIUSEPPE